

In data 17 gennaio 2018 presso la Sede della Milanosport S.p.a. Viale Tunisia 35

Tra

Milano Sport S.p.a. rappresentata dal presidente Dr. Pierfrancesco Barletta e dal direttore generale dr. Raphael Caporali.

E

Le rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle RSU nelle persone dei sig.ri

E

Le Rappresentanze sindacali territoriali
SLC – CGIL – Tommaso Argento
Fisascat CISL - Pino Tognacca
UilTusc UIL - Bruno Pilo

Premesso che

In data 3 giugno 2015 veniva sottoscritto contratto collettivo aziendale con validità a partire dal 1 giugno 2015 fino al 31 dicembre 2017, nel predetto accordo veniva previsto che le parti si sarebbero incontrate allo scopo di sottoscrivere il rinnovo del contratto prevedendo che gli effetti dello stesso in ogni caso sarebbero rimasti vigenti sino alla sottoscrizione del rinnovo.

In data 24 marzo 2017 le OO SS su indicate hanno formalmente inviato la disdetta dell'accordo del 1 giugno 2015.

Le parti dal mese di settembre 2017 hanno avuto diversi incontri e dopo una lunga trattativa hanno inteso prorogare l'accordo del 1 giugno 2015 integralmente, fatte salve le modifiche degli articoli 2 – 2.1 , 5 e 16 che devono ritenersi sostituiti come segue:

ART. 2.FLESSIBILITA' E 39° ORA – 2.1 IMPIANTI (BUSINESS UNIT)

Si conferma che per i lavoratori in servizio sugli impianti è definito il regime di turnistica e di flessibilità nell'anno articolato in due distinti periodi annuali nei quali la durata settimanale dell'orario di lavoro e' da calcolarsi secondo una media di 39 ore a full-time per ciascun periodo, con le modalità previste nel precedente accordo 2012- 2014.

Si conferma l'articolazione della flessibilità della turnistica nei due diversi periodi temporali nel corso dell'anno già individuati. Di conseguenza:

Nel periodo invernale dal 1/11 al 31/5 l'orario di lavoro sarà programmato a 39 ore settimanali (full-time) da turno.

Nel periodo estivo di norma dal 01/06 al 31/10 l'orario di lavoro potrà essere calcolato su una media settimanale di 39 ore, quindi, a parità di retribuzione, durante il periodo interessato, l'orario di lavoro su disposizione aziendale potrà variare dalle 33 alle 45 ore settimanali a condizione che la media per il periodo sia di 39 ore settimanali.

Nel caso in cui al termine del periodo l'orario di lavoro svolto risulti inferiore a 39 ore settimanali, le ore in meno dovranno essere recuperate secondo le indicazioni aziendali dal lavoratore entro l'anno di maturazione o potranno essere dedotte, su richiesta del lavoratore, dalle eventuali ore in eccedenza precedentemente maturate.

ART.5 PERMESSI RETRIBUITI

In virtù di quanto già previsto nella proroga del 16 novembre 2012 in materia di ROL ed ex festività, per il periodo di vigenza del presente rinnovo, dalla data di firma e fino al 31 dicembre 2018, oltre alle 24 ore di PAR previste dall'accordo del 2012 (maturazione di n. 2 ore mensili), vengono confermate per un'altra annualità, le ulteriori 24 ore di PAR previste dall'accordo 03.06.2015 (sempre in ragione di n. 2 ore al mese) ed assegnate ulteriori ore 12 di PAR, in ragione di 1 al mese.

ART. 16 DECORRENZA E DURATA

La presente proroga ha validità a partire dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018. Entro e non oltre il 30 settembre 2018 le parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo del presente accordo i cui effetti in ogni caso rimarranno vigenti fino al rinnovo dello stesso.

Si specifica che nell'ambito del rinnovo dell'accordo integrativo aziendale del 1 giugno 2015, le parti si impegnano ad avviare la discussione anche per la definizione e il meccanismo del premio di produttività 2018 (art. 12 Premio di produttività).

Milano, 17 GENNAIO 2018

Le parti firmatarie

RSU







LA DIREZIONE DI MILANOSPORT


RAPHAEL CAPORALI

IL PRESIDENTE

PIERFRANCESCO BARLETTA



Organizzazioni Sindacali Territoriali

FISASCAT CISL - PINO TOGNACCA

SLC CGIL - TOMMASO ARGENTO

UIL TUCS - BRUNO PILO

